

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGISTRO DEI VERBALI ANNO 2019

Verbale N° 7 del 23 DICEMBRE 2019

DELIBERAZIONE N° 95/CA DEL 23 DICEMBRE 2019

OGGETTO: Adozione del "Piano di Classifica" del comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra, ai sensi della L.R. Umbria n. 30/2004.

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

		PRESENTI	ASSENTI
NALLI GIULIANO	Presidente	X	
SISANI MASSIMO	Vice-Presidente	X	
ALLEORI ENZO	Consigliere	X	
LORETI MARCO	Consigliere	X	
MONTIONI PAOLO	Consigliere	X	
BOCCHINI MARCELLO	Revisore dei conti		X
LOCCI MARCO	Revisore dei conti		X
PAPARELLI MAURIZIO	Revisore dei conti	X	

OGGETTO: Adozione del "Piano di Classifica" del comprensorio del Consorzio della Bonificazione Umbra, ai sensi della L.R. Umbria n. 30/2004.

VISTI

- la L.R. Umbria n. 30/2004 "Norme in materia di Bonifica", ed in particolare i seguenti articoli:
 - l'art. 19 (Piano di classifica), co. 1 e 4, stabilisce che:
 - "1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.*
 - 2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell'adozione da parte dei consorzi di bonifica, sono trasmessi alle province e ai comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza, una volta adottati dal consorzio, sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione.*
 - 3. Il consorzio di bonifica provvede alla pubblicazione, negli albi consortili e negli albi pretori dei comuni interessati, del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza. Il consorzio provvede a dare preventiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.*
 - 4. I proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1.*
 - 5. I consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili di cui al comma 1. Il contributo ha natura di onere reale, ed è esigibile dai consorzi a norma dell'articolo 21 del R.D. n. 215/1933.*
 - 6. Ai fini del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i consorzi di bonifica e le unioni speciali di comuni, con riferimento alle opere la cui realizzazione va loro affidata in concessione, sono individuati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.*
 - l'art. 20 (Beneficio di bonifica) prevede che:
 - "1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili."*
 - "1-bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all' articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell'intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l'attuazione dell' articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge."*
 - "6. I consorzi di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce."*
 - l'art. 21 (Immobili serviti da pubblica fognatura) statuisce che:
 - "1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica."*
 - "2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3."*
 - "3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell' articolo 27 della L. n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli A.T.I. ed i consorzi di bonifica."*
- il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), all'art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica), c. 3, stabilisce che:

“3. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi stabilita dalla parte terza del presente decreto, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata.”;

PRESO ATTO CHE

- il Consorzio con Delibera n. 44/CA del 24.06.2019 ha approvato la bozza del “Piano di Classifica” del proprio comprensorio;
- con due PEC del 16.10.2019, acquisite al Protocollo consortile ai numeri 5991 e 5992 del 16.10.2019, (si precisa che sono state inviate due PEC, invece di una sola, a causa della grandezza dei file da trasmettere) il “Piano di Classifica” è stato inviato a tutti i Comuni del comprensorio, nonché alle Province di Perugia e di Terni;
- ai sensi dell’art. 19, c. 2, della L.R. Umbria n. 30/2004 le Province e i Comuni avrebbero potuto rendere il proprio parere nel termine di 60 giorni, ma nessun parere è stato inviato ed il termine è spirato in data 16.12.2019;
- l’art. 19, c. 2, della L.R. Umbria n. 30/2004 stabilisce anche che nel caso in cui il termine trascorra inutilmente il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole;

VALUTATO CHE

- il Consorzio può adottare il “Piano di Classifica” così come approvato in bozza con Delibera n. 44/CA del 24.06.2019;
- il “Piano di Classifica”, così come previsto dall’art. 19, c. 2, della L.R. Umbria n. 30/2004, sarà trasmesso alla Giunta Regionale per l’approvazione in modo tempestivo;

VISTO

- il parere in ordine alla legittimità e alla regolarità amministrativa del 23.12.2019;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a termini dell’art. 23 dello Statuto consortile, con la maggioranza richiesta, astenuto il Consigliere Loreti Marco;

DELIBERA

- di adottare il “Piano di Classifica” ai sensi della L.R. Umbria n. 30/2004;
- di trasmettere il “Piano di Classifica” alla Giunta Regionale per l’approvazione;
- di provvedere alla pubblicazione, negli albi consortili e negli albi pretori dei Comuni interessati, del Piano di Classifica e del relativo perimetro di contribuenza e di provvedere a dare preventiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
Candia Marcucci
F.to

IL PRESIDENTE
Giuliano Nalli
F.to